

Trento, 14 maggio 2026
PF/MR/lb

Egregio Signor
Roberto Paccher
Presidente del Consiglio regionale
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige

interoperabilità PITRE

E, p.c.

Egregio Signor
Dominik Oberstaller
Presidente
Consiglio dei Comuni
della Provincia di Bolzano

Egregio Signor
Mirko Bisesti
Prima commissione legislativa
del Consiglio regionale
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige


interoperabilità PITRE

Oggetto: disegni di legge regionale n. 30/XVII concernente *'Modificazioni del Codice degli enti locali in materia di istanze, petizioni e partecipazione popolare'* (presentato dai Consiglieri regionali Ploner Alex, Köllensperger, Rieder e Ploner Franz; a seguire hanno aggiunto le loro firme i Consiglieri regionali Foppa, Rohrer e Oberkofler) e n. 31/XVII concernente *'Disposizioni in materia di referendum confermativo amministrativo - integrazione della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - AltoAdige), e successive modificazioni'* (presentato dai Consiglieri regionali Kollensperger, Rieder, Ploner Alex e Ploner Franz): espressione di pareri o osservazioni.

Con la presente, in riscontro alla Sua cortese richiesta pervenuta con nota prot. n. 1402 – dd. 28 aprile u.s., comunico che in merito ai disegni di legge regionale specificati in oggetto, nella seduta del 13 maggio 2026 il Consiglio delle autonomie locali ha espresso:

parere negativo.

I due DDL all'esame, tra loro complementari, sono principalmente volti ad ampliare e valorizzare gli istituti di partecipazione popolare c.d. *diretta* di natura individuale o super-individuale (istanze, petizioni, referendum) a livello locale al fine di promuovere procedure partecipative efficaci e quindi tendere a un rafforzamento della democrazia diretta e deliberativa.





In particolare il DDL n. 30/XVII, come esplicitato nella relazione accompagnatoria dei proponenti, intende rafforzare i diritti di partecipazione attiva dei cittadini intervenendo su tre direttrici:

a. rafforzare la conoscibilità e l'accessibilità dello statuto comunale e degli strumenti partecipativi in esso previsti assicurandone la diffusione con modalità idonee a renderlo effettivamente fruibile e promuovendone la conoscenza (*art. 1*);


b. esplicitare il diritto da parte dei cittadini di presentare *istanze e petizioni* con la previsione dell'avvio tempestivo dell'istruttoria e dell'obbligo di redigere una relazione motivata sull'esame svolto e la sua iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale prima dell'eventuale archiviazione (*art. 2*);

c. introdurre un meccanismo di valutazione dell'efficacia delle politiche partecipative locali attraverso un sistema di monitoraggio periodico incentrato sulla redazione, da parte della Regione e di tutti i Comuni, di una relazione sull'attuazione degli statuti e dei regolamenti in materia di partecipazione popolare, comprensiva di una valutazione di impatto regolatorio (*art. 3*).

L'obbligo di pubblicazione dello statuto comunale sul sito istituzionale del Comune risulta già previsto a livello normativo (d.lgs. 33/2013); pure gli istituti di partecipazione diretta quali le *istanze e petizioni* appaiono già puntualmente declinati negli statuti comunali in virtù di quanto oggi previsto dall'art. 5, comma 5, del CEL che demanda all'autonomia statutaria di ogni singolo ente la disciplina delle *forme della partecipazione popolare* nonché *la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse e autoorganizzate da gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini*.

Nell'ottica di valorizzazione e promozione della precitata autonomia statutaria, i Comuni trentini, supportati dallo studio ed elaborazione di uno schema tipo di statuto comunale svolto dal Consorzio con la collaborazione della Regione, avrebbero, nel corso dell'ultimo decennio, già ampiamente sviluppato le maglie statutarie allargandole il più possibile al fine di valorizzare la partecipazione popolare. La disciplina che si vuole introdurre con gli artt. 1 e 2 del DDL all'esame risulterebbe, in parte, 'sovrabbondante' e altresì andrebbe a comprimere la libera autodeterminazione dell'Ente in merito alla disciplina statutaria delle forme della partecipazione popolare.

Infine la procedura di rendicontazione contemplata dall'art. 3, comma 2, della proposta in esame (*entro dodici mesi prima della data di svolgimento del turno elettorale generale, la Regione e ciascun comune pubblicano sui rispettivi siti istituzionali una relazione sull'attuazione delle norme statutarie e regolamentari in materia di partecipazione popolare, contenente anche una valutazione di impatto regolatorio...*), appare eccessivamente onerosa sotto diversi profili quali l'articolazione del relativo contenuto, l'obbligo di coinvolgimento di una pluralità di soggetti (commissione neutra peraltro non necessariamente nominata, commissione di valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari, difensori civici, strutture di vigilanza sugli enti locali...) la ristretta tempistica prevista per la prima redazione (entro 6 mesi dall'entrata in vigore della norma). Evidente è l'aggravio che la stessa comporterebbe alle Amministrazioni già oggi alquanto oberate da gravose incombenze amministrative.






Passando al disegno di legge regionale n. 31/XVII volto ad ampliare le tipologie di referendum esperibili nella dimensione locale mediante l'introduzione dell'istituto del *referendum confermativo amministrativo* sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale, quale istituto obbligatorio ex lege, Il Consiglio delle autonomie locali, pur condividendo gli ideali sottesi al medesimo in termini di valorizzazione della partecipazione popolare, promozione del principio di sussidiarietà orizzontale volto ad una gestione partecipata e corresponsabile del potere pubblico, non può sottacere che l'esito non si limiterebbe al mero rafforzamento degli istituti partecipativi, già oggi ampiamente contemplati dalla disciplina statutaria dei comuni, ma tenderebbe a stravolgere l'attuale modello partecipativo della c.d. *democrazia rappresentativa*.

L'effetto vincolante o conforme correlato all'istituto in esame avrebbe un'evidente conseguenza paralizzante nei confronti delle scelte dell'amministrazione comunale e il cittadino diventerebbe vero e proprio soggetto dell'amministrazione attiva (con l'evidente rischio di svuotare le competenze degli organi elettivi del Comune e altresì spostare l'attribuzione della responsabilità della decisione politica).

Lo strumento come delineato rischierebbe inoltre di essere utilizzato in maniera ostruzionistica e strumentale ed accentuerebbe altresì la criticità legata all'inflazione degli strumenti partecipativi. Al fine, infatti, di evitare inutili appesantimenti, parrebbe opportuna una riflessione volta a valorizzare al massimo gli strumenti partecipativi nei momenti in cui l'amministrazione effettua delle scelte fondamentali, cioè in un momento decisionale 'a monte' rispetto al momento in cui si tratta di dare esecuzione alle scelte già avviate (magari già assoggettate a strumenti partecipativi di altro tipo quali la consultazione della popolazione, la possibilità di presentare osservazioni ecc.). Sul piano tecnico la proposta, pur se declinata in maniera minuziosa e di dettaglio, non risulterebbe comunque esaustiva lasciando scoperti alcuni aspetti che necessitano di una disciplina statutaria di completamento. A titolo esemplificativo, non è prevista la possibilità che il consiglio comunale o la giunta possano, o meno, effettuare - dopo la richiesta referendaria - l'integrale o parziale sostituzione della deliberazione oggetto della precitata richiesta e non si conosce quale ne sia l'effetto (pone nel nulla il referendum già avviato?); non è previsto se la presentazione del quesito referendario sia o meno soggetta a pubblicità particolari; non è chiaro se la commissione di valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari di cui all'art. 16 bis sia *l'organo competente* anche per il referendum confermativo.

Preme inoltre rilevare che l'introduzione nell'ordinamento regionale del referendum confermativo amministrativo, quale istituto obbligatorio, comporterebbe la necessità di allineare e ridefinire la disciplina di tutti gli altri istituti referendari già attualmente previsti dalla normativa statutaria per addivenire ad una disciplina organica, pena la proliferazione di strumenti che rischiano di trovarsi in competizione tra loro o, peggio ancora, in conflitto; il tutto rendendo i procedimenti più gravosi, confusi e contrari a efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Per le considerazioni qui esposte, pur condividendo i principi della promozione e della piena conoscibilità e accessibilità degli istituti di partecipazione popolare anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali, non trova condivisione





Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

la scelta di una cogenza normativa che imponga alle Amministrazioni comunali
gli istituti partecipativi indicati a detrimento dell'autonomia statutaria
riconosciuta dal Titolo I, Capo II del CEL.

Il Presidente
Ing. Michele Cereghini
Michele Cereghini



Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it

